



COMUNE DI ALPIGNANO
Provincia di Torino

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

322 / 2017

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI.

L'anno duemiladiciassette addì cinque del mese di settembre

negli uffici del Comune siti in Viale Vittoria, 14 Alpignano.

OGGETTO: UFFICIO SEGRETERIA GENERALE
LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dato atto che il Comune di Alpignano è gemellato con la Città di Fontaine e che è intenzione di questa Amministrazione partecipare unitamente a questa Città ai bandi per la concessione di contributi messi a disposizione dall'Unione Europea per le iniziative connesse al gemellaggio;

Atteso che una delegazione del Comune di Alpignano, composta dal Sindaco Andrea Oliva, dal Vice Sindaco Giovanni Brignolo e dall'Assessore Maria Luigia d'Abbene) si è recata il giorno 4 febbraio u.s. a Fontaine per partecipare ai lavori relativi al bando "*Europa per i Cittadini 2014-2020 - Strand 2: Impegno democratico e partecipazione civica – Sottomisura Gemellaggio*";

Richiamata la propria determinazione n. 50/2017 con la quale si stabiliva il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dagli amministratori nella misura di 1/5 del costo del carburante per ogni km nonché delle spese di pedaggio effettivamente sostenute impegnando (imp. n. 2017/310) la somma di € 300,00 al cap. Peg 380 "Indennità di carica Sindaco ed Assessori";

Visto il dettato normativo che disciplina l'istituto giuridico delle missioni compiute dagli amministratori degli Enti locali, già previsto dall'art.84, primo comma, del TUEL., e successivamente modificato dalle lettere a) e b) del comma 9 dell'art.5 del D.L. 31 maggio 2010 n.78 che ha soppresso l'inciso " *...nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese...* ", mantenendo in favore degli amministratori in trasferta fuori dal capoluogo comunale per motivi istituzionali, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute previa presentazione della relativa documentazione giustificativa;

Atteso dunque che l'attuale formulazione dell'art. 84 comma 1 del TUEL dispone che: "*Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'Economia e delle Finanze*";

Visto il D.M. del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2011 che all'art. 2 stabilisce che agli amministratori che si recano per ragioni inerenti il loro mandato, in missione fuori del capoluogo comunale sono rimborsabili soltanto le spese di viaggio effettivamente sostenute purché adeguatamente comprovate con idonea documentazione giustificativa e comunque nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Regioni – Autonomie locali.

Visto l'espresso rinvio operato dall'art. 2 del succitato Decreto Ministeriale ai limiti contrattuali contemplati per il personale dirigente, si evidenzia come, dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto L. n. 78 del 2010), per il personale dirigenziale - e dunque per gli amministratori degli enti locali - non siano più applicabili né l'articolo 15 della L. 18 dicembre 1973 n. 836 né l'art. 8 della L. 26 luglio 1978, n. 417;

Ricordato che il citato articolo 15 prevedeva un'indennità chilometrica per il personale che avesse necessità di utilizzare, previa autorizzazione, il "mezzo di trasporto proprio" nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici non fosse conciliabile con lo svolgimento della missione o che tali servizi pubblici di linea mancassero del tutto, mentre l'art. 8 della L. 26 luglio 1978, n. 417, disciplinava l'entità dell'indennità chilometrica (un quinto del prezzo di un litro di benzina vigente nel tempo, nonché il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale), limite ribadito per i consiglieri comunali e provinciali dall'art. 77 bis comma 13 del d.l. 112/2008, come convertito

dalla L. 133/2008, quanto meno per i comuni con più di 5000 abitanti *“Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina”*, tuttora vigente;

Considerato che l'art. 6, comma 12, del D.L. 78 del 2010, nell'ultimo capoverso esclude espressamente l'applicabilità al personale contrattualizzato degli articoli 15 ed 8 succitati, facendo anche venir meno l'efficacia di eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi, ne consegue che non è più possibile ritenere che l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio legittimi il dipendente a conseguire il rimborso di una parte delle spese sostenute per l'acquisto del carburante. Tali considerazioni, in virtù del rinvio di cui al citato art. 2 del D.M. 4 agosto 2011, valgono anche per gli amministratori pubblici che, per il rimborso delle spese di viaggio, sono destinatari dei medesimi limiti previsti per i dirigenti degli enti locali;

Ritenuto evidente che il legislatore ha inteso rispondere all'esigenza di contenimento della spesa per le missioni applicando limiti stringenti, tuttavia, occorre evidenziare che resta ferma la possibilità per l'Ente locale di prevedere il ricorso a forme di ristoro per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto ... *“ (cfr. in tal senso: Corte dei conti, Sezione Abruzzo, delibera n. 20/2012, Corte dei conti, Sezione Lazio, delibera n. 4/2012 e Sezione Emilia Romagna delibera n. 208/2013),*

Preso atto che sussiste, nei limiti suindicati, la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori locali che fanno uso del mezzo proprio nell'espletamento del mandato istituzionale.

Ritenuta la maggiore convenienza per l'ente di rimborsare la missione in quanto la durata del viaggio, utilizzando mezzi pubblici, risultava di oltre sette ore, di confermare il rimborso delle spese di viaggio mediante applicazione del criterio del quinto del prezzo della benzina per ogni chilometro percorso;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato il bilancio triennale 2017/2019 nel quale veniva istituito apposito capitolo Peg *“480 Rimborso spese e indennità missioni amministratori”* con stanziamento di € 500,00 sufficiente e disponibile;

Ritenuto che occorre annullare l'impegno di spesa 17/310 assunto con propria determinazione n. 50/2017 sul capitolo Peg 380 *“Indennità di carica Sindaco e Assessori”* per imputarlo sul capitolo Peg. 480 *“Rimborso spese e indennità missioni amministratori”* appositamente istituito con l'approvazione del bilancio 2017/2019;

Ritenuto di liquidare, per quanto suesposto, la somma di € 283,88 per il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dagli Amministratori Comunali e anticipate dal Sindaco, nei limiti di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 04/08/2011 (G.U. 256 del 03/11/2011) e in base al quale sono rimborsabili esclusivamente le spese sostenute per spese viaggio, parcheggio, pedaggio autostradale e mezzi pubblici;

Considerato di procedere alla liquidazione delle spese per rimborso viaggio per ogni chilometro nella misura di un quinto del prezzo della benzina rilevato nel sito web del Ministero dello Sviluppo Economico;

Vista la tabella di missione presentata dal Sindaco, nella quale lo stesso dichiara di essersi recato a Fontaine con il Vice Sindaco Giovanni Brignolo e l'Assessore Maria Luigia d'Abbene, corredata dalla documentazione giustificativa delle spese di viaggio effettivamente sostenute;

Considerato che in favore del Sindaco non è stata disposta alcuna anticipazione;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione delle spettanze dovute;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al Direttore d'Area ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto sindacale n. 6 del 3/04/2017 con cui si è provveduto ad assegnare al Segretario Generale l'Ufficio Segreteria Generale e contratti, Segreteria del Sindaco e degli organi politici per il periodo 1/04/2017 – 31/12/2017;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò considerato;

D E T E R M I N A

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. Di annullare per i motivi esposti in premessa l'impegno di spesa 17/310 di € 300,00, assunto con propria determinazione n. 50/2017;
3. Di impegnare, quale spesa effettivamente sostenuta, l'importo di € 283,88 sull'apposito capitolo Peg 480 "Rimborso spese e indennità missioni amministratori" codice bilancio 1.01.1.0103 piano conti finanziario 1.03.02.01.002 del bilancio triennale 2017/2019 esercizio 2017 (Imp. 17/833).
4. Di liquidare, in favore del Sindaco pro-tempre Andrea Oliva la somma di € 283,88 a titolo di rimborso delle spese di viaggio per la missione effettuata il giorno 4 febbraio 2017 a Fontaine.
5. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario;
6. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

L'Istruttore

FUMAROLA CATERINA

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente
Ilaria Gavaini